

CAMERA DEI DEPUTATI N. 230

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILIPO, LOZZA, BERTOLA, FRANCESCHINI, HELFER, PIERACCINI, MALAGUGINI, BENSI, PRETI, BELLONI, DE VITA, CAPUA, LEONE-MARCHESANO, TORRETTA, AZZI, ROVEDA, PAOLUCCI

Annunziata il 16 dicembre 1948

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, per il riordinamento dei Patronati scolastici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha il fine di correggere i difetti e di colmare le lacune che si trovano nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, relativo al riordinamento dei Patronati scolastici.

L'idea della presente proposta è nata — si può dire — dalla discussione sullo stato di previsione delle spese per il Ministero della pubblica istruzione per il 1948-49, durante la quale fu posta in sufficiente rilievo l'assoluta deficienza del finanziamento dei Patronati per la parte riguardante lo Stato e i Comuni. La relazione stessa, del resto, preposta allo stato di previsione, nota « con rincrescimento » che il capitolo « Patronati » non figura nel bilancio, perché il contributo a carico dello Stato non è « obbligatorio » — manchevolezza, senza dubbio, molto notevole — e, per quanto riguarda i Comuni, il contributo di questi, fissato nell'articolo 10 del citato decreto legislativo in lire 2 per abitante, a tutti appare, qual'è effettivamente, irrisorio. Per queste considerazioni abbiamo ritenuto opportuno apportare delle modificazioni al decreto del 24 gennaio 1947,

tendenti a rendere obbligatorio il contributo dello Stato, nella misura fissata dalla presente proposta, e ad elevare convenientemente quello dovuto dai Comuni.

D'altra parte, il problema del finanziamento, basilare per l'esistenza dei Patronati, non è il solo che ha richiamato la nostra attenzione: altri ve ne sono che ci sembra debbano pure essere risolti, se non vogliamo snaturare il principio informatore sancito dal Ministro Credaro, nel 1911, allorché furono istituiti i Patronati, per rispondere alle necessità, vive e sentite, degli strati meno abbienti della popolazione scolastica.

Questi problemi — e non solo a nostro parere, ma anche a quello d'un infinito numero di cittadini, che hanno a cuore l'assistenza scolastica — riguardano la composizione del Consiglio d'amministrazione e l'istituzione dell'Economo.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio d'amministrazione, è universalmente sentita la necessità che essa sia riveduta in maniera d'assicurare una più larga rappresentanza ai Consigli comunali, oltre che per tanti ovvi motivi, anche pur l'accresciuto

onere finanziario, che graverà sui bilanci dei Comuni. Questo abbiamo fatto con l'articolo 4 della presente proposta.

Per quanto riguarda l'istituzione dell'Economato, intendiamo fare dipendere questa soltanto ed esclusivamente dalla decisione del Consiglio d'amministrazione, come unico e competente organo in materia, ed abbiamo soppresso l'intervento del Provveditore agli studi — la cui approvazione era necessaria, in base al citato decreto, per rendere esecutiva la deliberazione del Consiglio d'amministrazione per l'istituzione dell'Economato — perchè, pur riconoscendo l'importanza del controllo del Provveditore in determinati casi, siamo d'avviso che là dove si può eliminare senza inconvenienti, è bene eliminarlo per una effettiva democratizzazione

dei Patronati stessi e per renderne più facile e rapido il funzionamento.

Anche opportuno c'è sembrato modificare il primo comma dell'articolo 4 del decreto del 24 gennaio 1947, riguardante lo statuto tipo. A noi pare che, date le differenze ambientali tra regione e regione, e, talora, tra comune e comune d'una stessa regione, uno statuto tipo, valevole per tutti i Patronati, possa avere soltanto carattere indicativo, e questo abbiamo tenuto a sottolineare nell'articolo 3 della presente proposta.

Tutti i sopra esposti problemi d'importanza capitale abbiamo tentato di risolvere con la presente proposta di legge, che confidiamo sarà accolta benevolmente dal Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per i Patronati scolastici si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

È aggiunto, alla fine dell'articolo 2, il seguente comma:

« Le funzioni ed i compiti, attribuiti ai Patronati con la presente legge, non sono trasmissibili ».

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: « compilato in base allo statuto tipo », sono aggiunte le seguenti: « di carattere indicativo ».

ART. 4.

La lettera a) dell'articolo 5 è sostituita con la seguente:

a) da uno a tre rappresentanti dell'Amministrazione comunale, secondo l'importanza del comune.

ART. 5.

La lettera o) dell'articolo 5 è soppressa.

ART. 6.

Il contributo obbligatorio al "Patronato scolastico a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 10, è elevato a lire 40 annue per abitante.

ART. 7.

I contributi dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno restano fissati con la presente legge nella misura di lire 60 annue per abitante, sulla base della popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento.

ART. 8.

All'articolo 11, comma 1°, sono soppresse le parole: « che non diventa esecutivo se non abbia riportato l'approvazione del Provveditore agli studi ».

ART. 9.

All'articolo 17, dopo il numero 6°), è aggiunto: « 3 rappresentanti designati dai Patronati scolastici ».

ART. 10.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 sarà stanziata in apposito capitolo dei bilanci dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno la somma, suddivisa in parti uguali, annualmente necessaria in base all'articolo 7 della presente legge per i Patronati scolastici.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.